



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma (RM)

A mezzo PEC: va@pec.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

A mezzo pec: ctva@pec.minambiente.it

AREN GREEN SPA

con sede in CESENA (Prov FC)

Via/Piazza VIA DELL'ARRIGONI n°308 CAP 47522

Tel 0547415245 fax 0547 415274 e-mail info@aren-ep.com

PEC arengreensrl@legalmail.it

2024.05.02_OUT_Controdeduzioni_osservazioni prot. MASE 0072783.18-04-2024

OGGETTO: [ID_VIP: 10516] “Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativa al Progetto di un impianto agro-fotovoltaico, di potenza pari a 43,44 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in località "Pozzilli", nei comuni di Apricena (FG), Poggio Imperiale (FG), Lesina (FG), San Paolo di Civitate (FG) e Serracapriola (FG).

Controdeduzioni della proponente E-Way TERRA s.r.l. avverso le osservazioni formulate da Aren Green S.r.l., assunte al prot. del MASE Direzione Generale Valutazioni Ambientali al n. 0072783 del 18-04-2024

La sottoscritta **Annalisa Manfredi** (C. F. MNFNLS71T64B180G), in qualità di Amministratore Unico della società E-Way TERRA S.r.l (società partecipata al 100% da E-Way Finance S.p.A., controllata da Banca del Fucino S.p.A. e parte del gruppo IGEA Banca) con sede legale in Roma alla Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4, P.IVA 17171431004, pec: e-wayterrasrl@legalmail.it, con riferimento al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agro-fotovoltaico, di potenza pari a 43,44 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in località "Pozzilli", nei comuni di Apricena (FG), Poggio Imperiale (FG), Lesina (FG), San Paolo di Civitate (FG) e Serracapriola (FG) e in riscontro alle osservazioni formulate dalla società Aren Green S.r.l. assunte al prot. del MASE Direzione Generale Valutazioni Ambientali al n. 0072783 del 18-04-2024., rappresenta quanto segue.

In primo luogo, le osservazioni formulate da Aren Green S.r.l. (“**Aren**”) non potranno trovare spazio nell'ambito delle valutazioni di codesta commissione non soltanto per la strumentalità, inconferenza e infondatezza nel merito ma in via preliminare assorbente e decisiva perché tardive rispetto al termine perentorio previsto dalla normativa applicabile.

Invero, in data 27 ottobre 2023, la società E-Way TERRA s.r.l. ha presentato presso il MASE - Direzione Generale Valutazioni Ambientali un'istanza per l'attivazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai fini del rilascio del Provvedimento di VIA per la realizzazione dell'Impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare nel Comune di Apricena - località Pozzilli (CP 10516).

In data 13 novembre è stato pubblicato sul portale VIA - MASE l'avviso al pubblico dell'inizio della fase di consultazione pubblica. Pertanto, il termine per eventuali osservazioni di terzi è spirato in data 13 dicembre 2023.

Alla luce di quanto appena dedotto, dimostrato dalla mera consultazione del portale pubblico di codesta commissione, Aren ha illegittimamente trasmesso le proprie controdeduzioni/osservazioni ben oltre 4 mesi il termine entro il quale ne avrebbe avuta facoltà.

Fermo quanto appena dedotto, si osserva che E-Way Terra, ha già negoziato *iure privatorum* con i relativi proprietari, l'acquisizione della disponibilità delle aree ove insisterà il progetto, avendo stipulato contratti preliminari notarili regolarmente registrati e trascritti presso i competenti uffici dei registri immobiliari (**Repertorio n.3453**)

A ciò si aggiunga che nella sostanza gli asseriti rilievi mossi da Aren risultano del tutto strumentali e insussistenti da un punto di vista tecnico e giuridico.

Quanto agli aspetti tecnici si riporta quanto segue:

- **CONTESTAZIONE:** *“tutti i riferimenti normativi richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale che coinvolga aspetti ambientali e paesaggistici, indagando lo stato dei luoghi, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza, non solo reale ma anche prevista di altri impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi”*

OSSERVAZIONE 1: Nello studio della compatibilità paesaggistica degli impianti FER (Fonti di Energia Rinnovabili), ai fini dell'autorizzazione, riveste particolare importanza la valutazione degli impatti cumulativi sull'intero contesto ambientale tenendo conto delle interazioni tra gli stessi con gli elementi “sensibili” individuati sulla mappa dei beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

Gli impatti, positivi/negativi, diretti/indiretti, reversibili/irreversibili, temporanei/permanenti, a breve/lungo termine, generati dalle azioni di progetto durante le fasi di cantiere e di esercizio, **cumulativi rispetto ad altre opere esistenti e/o approvate**, devono essere descritti mediante adeguati strumenti di rappresentazione, quali matrici, elaborati grafici e cartografie.

Secondo le Linee Guida redatte dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente:

“[...] Il cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati deve essere valutato tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree

di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto. Deve essere descritta nel dettaglio la metodologia utilizzata per la valutazione degli impatti [...]

La Regione Puglia, al fine di fornire indicazioni univoche per la valutazione delle modificazioni che l'impianto di progetto produce sul paesaggio in relazione alla presenza nei dintorni del sito di impianti FER preesistenti ha emanato le linee guida attraverso la *Deliberazione della Giunta Regionale n. 2122, del 23 ottobre 2012, n. 2122 - Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale, e successivamente con Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 - Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio.*

Lo studio degli effetti cumulativi indotti dalla compresenza di più impianti FER sul paesaggio è una condizione basilare nello studio di prefattibilità del progetto. Esso prende in esame gli impatti cumulativi sulla "visibilità" dell'impianto di progetto.

Ciò premesso si ritiene inverosimile contestare una ipotetica valutazione dell'impatto visivo cumulativo tra le due iniziative in oggetto poiché, entrambe, allo stato attuale, sono in iter autorizzativo. Non vi sono dati per sostenere che la proposta AREN GREEN SPA possa essere effettivamente autorizzata e, in virtù di questo, pretenderne la valutazione in termini di cumulabilità.

La scrivente, in applicazione della norma e degli indirizzi vigenti, ha prodotto idonei studi di analisi.

Ad ogni buon conto, operata tale premessa, si precisa che integra pacifico insegnamento, quello in forza del quale gli impatti cumulativi devono essere verificati, tenendo in considerazione progetti appartenenti alla medesima tipologia costruttiva.

Sul punto si rinvia al **D.M. 30 marzo 2015**, recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA, in seno alle quali è dettata **la disciplina nazionale del "criterio del cumulo"** al fine di perimetrarne l'ambito di applicazione, ove si precisa che la valutazione sul cumulo ambientale dei progetti deve avvenire tra quelli appartenenti **alla medesima categoria progettuale**.

In tal senso l'impianto agro-fotovoltaico di E-Way Terra non potrà essere considerato a tali fini unitamente al progetto eolico di Aren.

Sul punto, a conforto, si osserva che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di rilevare che nell'analisi di sussistenza del cumulo non siano comparabili quali impianti della medesima categoria neppure gli impianti agri-fotovoltaici con gli impianti fotovoltaici "a terra": *"non colgono nel segno le censure rappresentate dall'indice di pressione*

cumulativa mancando il presupposto dell'analogia tra gli impianti: nel caso di specie, non risulta la presenza di impianti di tipo agrivoltaico, bensì solo di tipo fotovoltaico "classico" (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 26 aprile 2022, n. 568).

Ne consegue che il cumulo con fotovoltaici a terra (e a maggior ragione con impianti eolici) "mal si attaglia alla fattispecie di un impianto agro-voltaico che si caratterizza per una decisa schermatura dell'area di riferimento e che, per tale ragione, non implica ulteriore consumazione di suolo, ma avendo come scopo quello di coordinare l'attività di produzione di energia e attività agricola"(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 agosto 2023, n. 8029).

Sotto altro profilo i rilievi di Aren in contestazione sono errati e irricevibili in quanto, oltre a descrivere una illegittima valutazione degli effetti cumulativi tra impianti appartenenti a categorie progettuali diverse, introduce in tale indagine anche quei progetti "per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni".

Ebbene, al riguardo, risulta del tutto pacifico che la valutazione degli impatti cumulativi di un impianto con altre iniziative FER nel medesimo territorio debba essere effettuata con riferimento agli impianti già esistenti (e quindi già realizzati) nonché agli impianti autorizzati, ovverosia quelli rispetto ai quali si sia concluso positivamente il procedimento autorizzativo di volta in volta attivato.

Gli interpreti hanno escluso dall'ambito della valutazione degli impatti cumulativi finanche i progetti che abbiano già ottenuto il provvedimento di VIA favorevole, rilevando come gli stessi potrebbero non venire mai eseguiti.

Secondo i giudici, invero, la superiore impostazione si spiega in virtù del fatto che, a ragionare diversamente, verrebbe illegittimamente "frustrata la funzione della valutazione di impatto ambientale, che ha come obiettivo quello di evitare interferenze effettive tra impianti tali da determinare (con alto grado di probabilità) effetti negativi e significativi sull'ambiente" (cfr. TAR Sardegna – Cagliari, sez. I, 15 aprile 2014, n. 280).

Ancora, è stato affermato che "al punto 4 dell'allegato IV bis si legge: "Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri contenuti nell'allegato V", che, per come chiarito, fa più volte riferimento agli effetti del progetto che si cumulano con altri progetti esistenti e/o approvati" (cfr. T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I, 14 giugno 2021, n. 1935).

Pertanto, ogni rilievo sull'impatto cumulativo è incontrovertibilmente errato e malposto ove si prendano in considerazione gli altri impianti in fase di rilascio di autorizzazione.




Figura 1. estratto elab. FV.APR01.PD.PR.05.

OSSERVAZIONE 2: restando ferme le premesse del punto precedente, se anche si volessero azzardare ed anteporre considerazioni sulla incidenza dell'impatto visivo tra le iniziative in analisi si dovrebbe, certamente, obiettare sulla condizione di visibilità dell'una e dell'altra rispetto ai punti "sensibili" come innanzi individuati. Oggettivamente, la conformazione orografica dei suoli interessati dalla iniziativa agrivoltaica, fa sì che l'andamento degradante verso l'impluvio centrale ne esaurisca o quantomeno ne limiti, verso l'esterno, la visibilità di prossimità diversamente da quanto possa dirsi per dei generatori eolici che, per la loro stazza, non possono certamente beneficiare di tale favorevole condizione.




Figura 2. sezione al suolo rappresentativa della condizione di impluvio verso le aree centrali dell'impianto agrivoltaico E-Way Terra



Figura 3. fotosimulazione da mass. Beccherini 2- evidenza dell'effetto maschera dato dalla sovrapposizione di primo e secondo piano

Ne deriverebbe che le valutazioni in ordine ad un eventuale inserimento paesaggistico, anche con beneficio delle schermature vegetali proposte dalla iniziativa E-Way, propenderebbero per un minore impatto dell'impianto agrivoltaico rispetto ad un impianto eolico.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra, si chiede a codesta Commissione di non voler tener conto delle osservazioni di cui in oggetto formulate da Aren, perché tardive rispetto al termine previsto dalla procedura in iter e in ogni caso, per l'infondatezza e pretestuosità delle stesse.

Con osservanza

E-Way Terra S.r.l.